

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio,
Genio Civile, Difesa del Suolo
Servizio Risorse Idriche

Provincia di Barletta Andria Trani c/o Istituto Tecnico Agrario – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA
 Settore Urbanistica, Assetto Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo c/o Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121 BARLETTA

C **lice org.** PROVINCIA BAT
 P **rotocollo** 0000791-19
 D **ta** 09/01/2019
 C **ssificazione** VII.07.02.01U

1151 del 10/01/19



Alla Ditta Larosa Andrea
 Via Corsica n. 32

76123 ANDRIA

segreteria@pec.adb.puglia.it

All' Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale
 Sede Puglia
 Strada Provinciale per Casamassima Km. 3
70100 VALENZANO (BA)

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
 ed Ambientale
 Servizio Risorse Idriche
 Via delle Magnolie n. 6 Z.I.
70026 MODUGNO (BA)

fb43426@pec.carabinieri.it

Alla Stazione Carabinieri Forestale
 Via Lama di Grazia n. 4
70033 CORATO (BA)

gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it

Al Comando di Polizia Municipale
 Corso Imbriani n. 119
76125 TRANI

PRATICA N. 1798/R. 518/2013/USD

OGGETTO: R.D. n. 1775/1933 - L.R. 05.05.1999 n. 18 - art. 7 comma 2 e 3.

Rinnovo di concessione alla estrazione ed utilizzo di acque sotterranee per uso irriguo, dal pozzo artesiano sito in agro di **Trani** contrada "Puro", foglio n. 51 p.lla n. 171.
TRASMISSIONE RINNOVO DI CONCESSIONE.

Con riferimento all'istanza di codesta ditta pervenuta a questo Settore l' 11/09/2018 e acquisita al prot. n° 31295-18, completata l'istruttoria come prevista per legge, si trasmette il provvedimento di concessione, indicato all'oggetto, relativo all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee per uso irriguo.

Il presente provvedimento ha validità quinquennale (5 anni), e sarà soggetto a rinnovo su richiesta dell'interessato da presentarsi al Settore 7 – Risorse Idriche almeno 60 giorni prima della scadenza utilizzando a tal uopo la relativa modulistica scaricabile dal sito web istituzionale.


Copia di detto provvedimento viene inviato, per opportuna conoscenza, agli altri Enti in indirizzo, solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata per quanto può rientrare nelle rispettive competenze ai sensi delle vigenti leggi.

Il team incaricato dell'istruttoria
 G. Cursano / A. Tiritiello

COMUNE DI TRANI
 n. 1155 del R.P.

Il Dirigente

Si attesta che il presente atto è stato (Ing. Vincenzo GUERRA)
 pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
 dal 14-01-19 al 29-01-19
 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.



Andrea, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 3 della L.R. n. 18/99, chiede il rinnovo della concessione ad estrarre ed utilizzare le acque sotterranee dal pozzo artesiano sito in agro di Trani, contrada "Puro" per scopi irrigui;

VISTA la precedente concessione all'utilizzo ed estrazione di acque sotterranee rilasciata da questo Settore con prot. n. 15418-14 del 11/03/2014, per una superficie irrigua di ha 07,74,89 e successivo ampliamento di superficie per un totale di ha 10.12.53 con atto prot. n. 5038-18 del 08/02/2018, con una portata di esercizio di l/sec 2 (Due) ed un volume medio annuo di mc. 27.000 (Ventisetteemila);

VISTA la potenzialità della falda, dichiarata in sede di rilascio della concessione originaria, pari ad una portata max di l/sec 15 (Quindici);

VISTA la stratigrafia relativa alla trivellazione del pozzo, dichiarata in sede di rilascio della concessione originaria, da cui si rileva che lo stesso è profondo 220 mt.;

VISTA la relazione idrogeologica di verifica al P.T.A. da cui risulta una portata di esercizio di l/sec 2 (Due) con verifica delle quote di attestazione e che le stesse non risultano superiori a 25 volte il carico piezometrico in quota assoluta (riferita al livello medio marino);

VISTO il certificato di analisi chimico - batteriologiche, su campioni di acqua estratti dal pozzo, rilasciato in data 30/07/2018 dal laboratorio di analisi D.N.A. di Andria da cui risulta la compatibilità dell'acqua agli usi cui la stessa è destinata;

VISTA l'attestazione di versamento di € 25,82 quale tassa regionale sulle concessioni, e di € 10,94 (Dieci/94) quale canone annuo anticipato per la prima annualità, su conto corrente postale n. 60225323 intestato alla Regione Puglia;

VISTA l'attestazione del versamento di € 100,00 per spese di istruttoria, su conto corrente postale n° 4286418 intestato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani;

VISTA la regolarità e completezza degli atti della compiuta istruttoria;

RILEVATO che il pozzo artesiano ricade in Arca interessata da contaminazione salina incluse nelle "prime Misure di Salvaguardia" allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R. n. 102 del 18 luglio 2007 e tenuto conto delle direttive di cui alla D.G.R. n. 377/2012;

VISTO il verbale di questo ufficio, in data 18/12/2018 da cui si rileva la lettura al contatore (Matr. 1346002151) di acqua utilizzata pari a mc. 19.332 che non supera i limiti di consumo assegnati con il precedente provvedimento di concessione;

DATO ATTO altresì dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato, come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Illegalità 2018-2020. Aggiornamento 2018. Approvazione" approvato con D.P.P. n. 5 del 31/01/2018;

RINNOVA

alla Ditta: Larosa Andrea (C.F.: LRS NDR 76 A285Y) nato ad Andria il 21/07/1976 e ivi residente in via Corsica n. 32, la concessione ad estrarre e derivare le acque sotterranee dal pozzo artesiano in agro di Trani, località "Puro" individuata al foglio di mappa n. 51 particella n. 171, fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza degli obblighi rinvenienti dalle norme urbanistiche, sanitarie e/o vincoli di legge.

Il presente rinnovo della concessione è subordinata ai seguenti patti e condizioni:

Art. 01

L'utilizzo dell'acqua è consentito per irrigare una superficie agricola complessiva di ha 10.12.53 coltivata a Orto;

Art. 02

In ogni caso la portata massima emungibile non dovrà superare l/sec 2 (Due), ed il volume massimo stagionale non dovrà superare il limite di 27.000 mc/anno anche giusta punto 2) della D.G.R. n. 377/2012.

In caso occorra per ragionevoli necessità, procedere alla rimozione dei sigilli, il Concessionario dovrà darne immediata e preventiva comunicazione, anche via fax, a questo Settore, che impartirà disposizioni in merito.

L'Amministrazione Provinciale resta sollevata da qualsiasi responsabilità, qualora il quantitativo d'acqua non sia disponibile per qualsiasi ragione.

Art. 03

La pompa per l'estrazione ed utilizzazione delle acque dovrà avere caratteristiche tali da consentire una portata massima emungibile uguale o inferiore a l/s 2 (Due) così come riportato nell'auto dichiarazione resa dalla ditta e presentata ai fini della definizione delle caratteristiche della pompa installata o in dotazione o ai fini del riscontro indiretto deduttivo ed ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/03/2000 n. 7.

Art. 04

La Ditta titolare della Concessione è tenuta a trasmettere con cadenza annuale a questo Settore l'autocertificazione della superficie irrigata e la quantità di acqua estratta, nonché una certificazione fidejacenti sulla qualità delle acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del carbonio organico totale - TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in grammi/litro totali).

Art. 05

L'acqua estratta dal pozzo non potrà essere utilizzata per fini diversi da quelli oggetto di concessione, né potrà essere ceduta, senza autorizzazione, a terzi a titolo gratuito o a fini di lucro.

Qualora ricorra la necessità o l'esigenza di utilizzare l'acqua per usi o quantità diverse da quelle concesse dovrà farsi esplicita e motivata richiesta a questo Ufficio, il quale adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 06

Qualora, a causa del prelievo di acqua, si dovessero verificare interferenze con altri pozzi, in precedenza autorizzati o titolari di concessioni, il Concessionario è obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, su disposizione di questo Settore, idonee prove di portata in simultanea con gli altri pozzi interessati.

Art. 07

Ai sensi degli artt. 105 e 106 del R.D. n. 1775/33, nel caso in cui sia accertata interferenza nei modi di cui al precedente articolo, ovvero le acque sotterranee estratte non rispondano ai fini cui sono destinate, ovvero si verificino inquinamenti di qualsiasi natura, ovvero si turbino interessi di carattere generale, ovvero insorgano fenomeni dannosi per il buon regime delle acque, questo Settore potrà sospendere o ridurre l'estrazione ed utilizzazione delle acque, ovvero revocare la concessione accordata, ordinare la chiusura del pozzo ed in ogni caso emettere tutti i provvedimenti restrittivi che si riterranno idonei ai fini della tutela della falda sotterranea, senza che l'utilizzatore abbia diritto a compensi o indennità.

Art. 08

In caso di rinvenimento, in avvenire, di acque minerali o termali, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattiva della Regione Puglia, dovendosi osservare, in tal caso, le norme di cui alla L.R. 28.05.1975, n. 44, in quanto non compete al proprietario del suolo il diritto di disporre di tali acque.

Art. 09

Nel caso di rinvenimento, in avvenire, di minerali di prima categoria (metalliferi e non, gas e vapori endogeni) di cui all'art. 2 del R.D. 29.07.1927, n. 1443, se ne dovrà dare immediata comunicazione al Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Napoli, ai sensi delle vigenti disposizioni minerarie di cui al R.D. succitato, nonché di quelle contenute nel D.P.R. 28.06.1955, n. 620.

Art. 10

Il Concessionario, anche in avvenire, è tenuto all'osservanza del disposto di cui al D.M. 11.03.1988 n° 47 punto "L", secondo cui occorre accertare che le opere di emungimento siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e che eventuali cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.

Dovranno essere altresì adottati tutti i mezzi e le modalità di estrazione idonee ad evitare che con l'acqua venga estratto anche il terreno o la sua frazione più fina.

Art. 11

Il Concessionario, ancorché il pozzo non venga utilizzato, è tenuto ad adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni o incidenti, provvedendo in primo luogo alla protezione del bocca pozzo mediante idonee piastre in cemento armato oppure con robuste grate metalliche.

Art. 12

Il presente rinnovo della concessione ottenuta ha validità per **cinque (5) anni** a far data dal **09/10/2018** e sarà soggetta a rinnovo su richiesta dell'interessato, attraverso regolare istanza da presentare al Settore 7 - Servizio Risorse Idriche, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del provvedimento stesso, da produrre secondo quanto previsto all'art. 7 comma 3 della L.R. 05.05.1999 n° 18, allegando le attestazioni dell'avvenuto pagamento dei canoni riferiti al quinquennio precedente.

Art. 13

Il concessionario o il nuovo avente titolo, in caso di trasferimento parziale o totale della proprietà cui il pozzo è asservito, dovrà dare immediata comunicazione a questo Settore che adotterà i conseguenti provvedimenti.

Alla suddetta comunicazione dovrà allegarsi copia del titolo di trasferimento nonché copia della presente concessione.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 36 del 05.01.1994, le acque sotterranee sono dichiarate pubbliche, quindi costituiscono bene demaniale.

Pertanto, il Concessionario, su disposizione inderogabile di questo Settore, qualora ne ricorrano le condizioni, è tenuto a derivare acqua per i fabbisogni idrici di terzi così come disposto dagli artt. 47 e 59 del R.D. n. 1775/33.

Art. 15

Per l'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee oggetto di concessione, dichiarate pubbliche ai sensi dell'art. 1 della L. 05.01.1994 n° 36, è dovuto il canone annuo anticipato di **€ 10,94 (Dieci/94)**, determinato ai sensi dell'art. 18 della L. n. 36/94, da versare annualmente, su c.c.p. n. 60225323 - Codice 3121 intestato alla Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi Regionali, per la durata della concessione.

Art. 16


Il Concessionario, per la durata della concessione, è tenuto a far accedere nei fondi di proprietà, anche senza preavviso, i funzionari di questo Settore preposti a tutti gli accertamenti ritenuti necessari al controllo e alla tutela delle risorse idriche sotterranee.

Art. 17

Il contravvenire alle condizioni poste nel presente provvedimento di concessione e la manomissione degli eventuali sigilli apposti alle apparecchiature di sollevamento e/o adduzione, determina una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2582,28 ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. n. 18/99.

Il team incaricato dell'istruttoria
G. Cursano / A. Tinigello

IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo GUERRA)



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

SETTORE URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, P.T.C.P., PAESAGGIO, GENIO CIVILE, DIFESA DEL SUOLO

Pratica N. 1798/R. 518/2013/USD

Atto Concessorio n. 266 / 2018

RINNOVO CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO

Richiedente: Larosa Andrea - Ubicazione: C.da "Puro" Agro di Trani Foglio n. 51 particella n. 171.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il R.D. del 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L.R. del 5 maggio 1999, n. 18, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee";

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.121 del D. L.gs. n° 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007, pubblicata sul B.U.R. n.102 del 18/07/2007, riportante in allegato le "Prime misure di salvaguardia";

VISTO l'art. 25 della L.R. 30 novembre 2000, n. 17 reso operativo con D.P.G.R. 23 febbraio 2010, n. 178 e s.m.i. recante "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l'approvvigionamento idrico";

VISTA la D.G.P. n. 159 del 12/10/2010, con la quale nel prendere atto del predetto D.P.G.R. n. 178/2010 si è attribuita la relativa competenza al Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, P.T.C.P., Paesaggio, Genio Civile;

VISTA la Disposizione Presidenziale con la quale si assegna all'ing. Vincenzo GUERRA la Direzione del predetto Settore;

VISTA l'istanza acquisita in atti al prot. n. 31295-18 del 11/09/2018, con la quale la Ditta Larosa